



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

D.D.L. concernente “Istituzione del servizio integrato regionale di gestione dei rifiuti urbani e di riordino in materia ambientale”.

Art. 1

Istituzione del servizio integrato regionale di gestione dei rifiuti urbani

1. È istituito il Servizio integrato regionale di gestione dei rifiuti urbani, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, operanti nel territorio della Regione.
2. Il territorio regionale, ai sensi dell'art. 200, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., è delimitato, ai fini della gestione integrata dei rifiuti urbani, in un unico Ambito Territoriale Ottimale.
3. Le competenze per la gestione del Servizio di cui al comma 1 sono attribuite all'Autorità d'Ambito istituita ai sensi della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29 “Istituzione del servizio idrico integrato, individuazione e organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36”.
4. Il testo della lettera b) del comma 3 dell'art. 10 della sopraccitata legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29 è sostituito dal presente: “trentasei componenti eletti con metodo proporzionale e scrutinio di lista, secondo le modalità stabilite nello statuto, dai Sindaci dei Comuni, con voto proporzionale alle quote assegnate”.
5. Il comma 7 dell'art. 10 della sopraccitata legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29 è sostituito dal presente: “i componenti eletti dell'Assemblea decadono contestualmente alla cessazione dalla carica di Sindaco e vengono sostituiti secondo le modalità stabilite nello statuto dell'ATO”.
6. L'Autorità d'Ambito, al fine di adeguare le proprie competenze e la propria composizione, provvede, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a indire le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea. In caso di inerzia, trascorsi 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione nomina, previa deliberazione di Giunta proposta dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente, un Commissario ad acta per l'espletamento delle elezioni. L'attuale Comitato Esecutivo rimane in carica, per garantire l'ordinaria amministrazione, sino all'insediamento della nuova Assemblea.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

7. Dell'esecutivo dell'Autorità d'Ambito fanno parte, di diritto, i Presidenti delle Province della Sardegna.
8. Ai componenti dell'Autorità d'Ambito e del Comitato Esecutivo non spetta nessun compenso, mentre è riconosciuto il solo rimborso spese per la partecipazione a detti organi.
9. L'Autorità d'Ambito è una struttura dotata di personalità giuridica, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito anche l'esercizio delle competenze in materia di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani.
10. L'Autorità d'Ambito, ferme restando le attribuzioni di cui alla legge regionale 17 ottobre 1997 n. 29, svolge funzioni di organizzazione, coordinamento e controllo del recupero e dello smaltimento dei rifiuti urbani e funzioni di coordinamento del ciclo completo della gestione dei rifiuti urbani, sulla base del Piano regionale di gestione dei rifiuti, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza; e in particolare:
 - a) redige ed aggiorna, sulla base del Piano regionale di gestione dei rifiuti, il Piano d'Ambito triennale di cui all'art. 203, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - b) individua, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie in materia, uno o più soggetti a cui affidare la realizzazione degli impianti previsti nel piano d'ambito;
 - c) provvede alla verifica della gestione operativa dei servizi;
 - d) stabilisce gli obiettivi di raccolta differenziata di ogni singolo Comune al fine del raggiungimento, per l'intero ambito, delle percentuali previste dal Piano Regionale di gestione dei rifiuti.
11. L'Autorità d'Ambito non può svolgere attività di gestione operativa relative alla raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani.
12. Per le fasi di raccolta e trasporto i Comuni devono associarsi in sub-ambiti provinciali o sub-provinciali in coerenza con gli ambiti ottimali di cui alla L.R. n. 12/2005, garantendo comunque l'unitarietà degli indirizzi gestionali per la gestione della frazione non riciclabile, sulla base degli indirizzi formulati dall'Amministrazione regionale.
13. Per la fase transitoria e comunque non oltre il 31.12.2009, i Comuni possono mantenere la gestione singola purché garantiscano risultati di efficienza ed economicità.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

14. L'Autorità d'Ambito provvede a redigere Il Piano d'Ambito, di cui alla lettera a) del precedente comma 9, entro 6 mesi dall'approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti.
15. Il Piano regionale dei rifiuti è adottato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, sottoposto al parere della conferenza permanente Regione - Enti Locali e, successivamente, trasmesso al Consiglio regionale per il parere della Commissione di competenza. Visto il parere del Consiglio o trascorsi 60 giorni dalla trasmissione, senza che questi si sia pronunciato, il Presidente della Regione, con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta regionale, approva il Piano regionale di gestione dei rifiuti.
16. La Giunta regionale approva, previa proposta di deliberazione dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, il Piano d'Ambito redatto dall'ATO ed esercita altresì il controllo, con le medesime modalità previste nella legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29 per il Servizio Idrico Integrato, sull'Autorità d'Ambito, in materia di gestione integrata dei rifiuti urbani, attraverso l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente.
17. Per consentire all'Autorità d'Ambito di implementare e adeguare la propria struttura alle competenze di cui al comma 1, per gli anni 2008/2009/2010 è stanziata la somma di euro 1.000.000 annui.

Art. 2

Promozione degli acquisti pubblici ecologici

1. La Regione, nell'ambito della razionalizzazione degli acquisti e nell'ottica di attuare politiche attive di prevenzione della produzione dei rifiuti, del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale promuove e sviluppa una politica di Acquisti Pubblici Ecologici (Green Public Procurement –GPP) di beni e servizi a ridotto impatto ambientale (utilizzo di materiale riciclato, risparmio energetico, fonti rinnovabili, adozione di sistemi di produzione meno impattanti) nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo, in attuazione delle norme comunitarie e nazionali in materia e in coerenza con gli indirizzi del Piano regionale dei rifiuti e il Piano Energetico Ambientale Regionale.
2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 si stabilisce:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- a) di disporre, relativamente ai fabbisogni annuali di carta dell'Amministrazione regionale e degli Enti Locali l'acquisizione di una quota pari almeno al 50% di carta riciclata a far data dal 2008, anche attraverso l'utilizzo del Centro Acquisti Territoriale;
- b) di disporre un piano di interventi di sostituzione dei punti luce con sorgenti luminose ad alta efficienza e ridotto consumo all'interno dei locali di competenza dell'Amministrazione Regionale, e degli enti locali che preveda l'adeguamento di almeno il 25% dei corpi illuminanti entro il 2008, del 50% entro il 2009 e del 75% entro il 2010;
- c) di dare mandato alla Giunta regionale per la definizione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, delle disposizioni destinate agli Enti e alle Agenzie regionali, agli Enti Locali, nonché alle società a prevalente capitale pubblico, affinché, anche in attuazione del dispositivo di cui all'art. 196 comma 1 punto p) del D.Lgs. n. 152/2006, coprano nella fase iniziale almeno il 30% del loro fabbisogno annuale di beni e servizi con l'acquisto di prodotti a basso impatto ambientale; tale quota verrà in maniera progressiva innalzata sulla base degli indirizzi della Giunta regionale;
- d) di dare mandato all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente affinché, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge:
 - predisponga, in concerto con gli altri Assessorati coinvolti, un Piano d'Azione che valuti come razionalizzare i fabbisogni dell'Amministrazione regionale, individui i prodotti e servizi sui quali introdurre i criteri ecologici da inserire nelle procedure di acquisto e definisca un programma di formazione, informazione e sensibilizzazione agli Acquisti Pubblici Ecologici rivolto alla Pubblica Amministrazione;
 - istituisca, nell'ambito del Piano d'azione di cui sopra, l'Osservatorio regionale degli Acquisti Pubblici Ecologici con compiti di promuovere e monitorare l'attuazione del GPP nel territorio regionale.

Art. 3

Aree ammissibili all'installazione di impianti fotovoltaici

1. Al fine di regolamentare l'installazione di impianti fotovoltaici la Giunta regionale, sulla base di quanto previsto dall'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, stabilisce i criteri di individuazione delle aree ammissibili ad accogliere gli impianti fotovoltaici sulla base delle indicazioni di cui al comma 2.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. Fermo restando che risultano realizzabili in qualsiasi area gli impianti fotovoltaici parzialmente integrati o con integrazione architettonica così come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettere b2) e b3) del Decreto 19 febbraio 2007, nonché gli impianti fotovoltaici di potenza inferiore ai 20 kW definiti "non industriali", sono da considerare ammissibili ad accogliere impianti fotovoltaici le seguenti aree:
- a) aree di pertinenza di stabilimenti produttivi, imprese agricole, di potabilizzatori, depuratori, impianti di trattamento, recupero e smaltimento rifiuti, impianti di sollevamento delle acque o di attività di servizio in genere per i quali gli impianti integrano o sostituiscono l'approvvigionamento energetico in regime di autoproduzione, così come definito dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
 - b) aree industriali o artigianali così come individuate dagli strumenti pianificatori vigenti quali esclusivamente: Piani per l'Insediamento Produttivo (PIP), Zone Industriali di Interesse Regionale (ZIIR), Aree di Sviluppo Industriale (ASI);
 - c) aree compromesse dal punto di vista ambientale.

All'interno dei massimali stabiliti col Piano Energetico Ambientale Regionale, è data priorità alle iniziative che prevedono, oltre alla localizzazione di impianti fotovoltaici, anche la produzione manifatturiera connessa a tale settore.

La Giunta regionale stabilisce le linee guida per le categorie di impianto previste al precedente punto b), in termini di percentuale della superficie lorda massima occupabile dall'impianto sull'estensione complessiva dell'area industriale, nonché per la puntuale definizione delle aree di cui al punto c).

Art. 4

Norma transitoria in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale

1. Nelle more dell'adozione di una legge regionale organica in materia di valutazione ambientale strategica e di valutazione di impatto ambientale sono adottate integralmente le disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, concernente "Procedure per la



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

valutazione ambientale strategica, per la valutazione dell'impatto ambientale, per la valutazione di incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale".

2. In materia di valutazione di incidenza ambientale, di valutazione ambientale strategica, di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale le autorità competenti sono individuate secondo le disposizioni legge regionale n. 4/2006 e della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 artt. 47, 48, 49.
3. In ottemperanza di quanto disposto dagli artt. 47 e 49 con atto di indirizzo e coordinamento da parte della Giunta regionale sono individuati le opere e gli interventi di competenza regionale e provinciale.
4. Ai fini della semplificazione delle procedure, il provvedimento di valutazione di impatto ambientale di nuovi interventi di competenza regionale, in osservanza del disposto di cui all'art. 10 comma 2 del decreto legislativo fa luogo, per gli interventi di cui all'allegato I del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, anche della autorizzazione integrata ambientale, in deroga a quanto disposto dalla legge regionale n. 4/2006.

Parimenti, nel caso di provvedimento di valutazione di impatto ambientale per interventi di competenza provinciale, lo stesso fa luogo, per gli interventi ricadenti nell'ambito di applicazione di cui all'allegato I del D.Lgs. n. 59/2005 anche dell'autorizzazione integrata ambientale. In entrambi i casi sopraevidenziati lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono anche le informazioni previste nei commi 1 e 2 dell'art 5 e i provvedimenti finali le condizioni e le misure supplementari previste dagli artt.7 e 8 del D.Lgs. n. 59/2005.

5. Con appositi atti di indirizzo la Giunta regionale individua le disposizioni organizzative per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale strategica, di valutazione di impatto ambientale, di valutazione di incidenza di competenza regionale, definisce gli indirizzi per quelle di competenza provinciale e individua ulteriori misure di semplificazione per il coordinamento di altri pareri e autorizzazioni comprese quelle disciplinate dal D.Lgs. n. 42/2004.
6. I campi da golf sono soggetti alla procedura di valutazione di impatto ambientale.
7. I villaggi turistici di superficie superiore a 3 ha, i centri turistici residenziali ed esercizi alberghieri con oltre 200 posti-letto o volume edificato superiore a 15.000 m³, o che occupano una superficie superiore ai 15 ha, esclusi quelli ricadenti all'interno dei centri abitati, sono sottoposti alla procedura di verifica di cui all'art 20 del D.Lgs. n. 4/2008.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

8. I villaggi turistici di superficie superiore a 6 ha, i centri turistici residenziali ed esercizi alberghieri con oltre 400 posti-letto o volume edificato superiore a 30.000 m³, o che occupano una superficie superiore ai 30 ha, esclusi quelli ricadenti all'interno dei centri abitati, sono sottoposti alla procedura di valutazione di impatto di cui all'art 22 del D.Lgs. n. 4/2008.
9. Le attività di cava che prevedono quantitativi di materiale estratto pari o superiore a 200.000 m³/anno o interessano una superficie pari o superiore a 10 ettari sono obbligatoriamente assoggettate alla procedura di valutazione di impatto ambientale. Fino all'approvazione del Piano Regionale delle attività estrattive non possono essere rilasciati permessi di ricerca e concessioni per nuove attività minerarie e autorizzazioni per nuove attività di cava né devono essere espletate le relative procedure di verifica e di valutazione di impatto ambientale ai termini delle leggi vigenti.
10. Sono sottoposti alla procedura di impatto ambientale gli impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento ovunque localizzati.
11. I procedimenti relativi alla valutazione di impatto ambientale di competenza regionale previsti agli artt.20 e 26 del D.Lgs. n. 4/2008 sono conclusi sulla base delle risultanze istruttorie con atto deliberativo assunto dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della Difesa dell'Ambiente.
12. I controlli di cui all'art 29 del D.Lgs. n. 4/2008 sono effettuati dall'Arpas e dal Corpo forestale di vigilanza ambientale. Nell'ambito dell'atto di indirizzo della Giunta regionale sono individuate le autorità competenti alla completa attuazione di quanto previsto dal medesimo articolo in materia di sanzioni.
13. Le spese per le istruttorie relative alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di valutazione d'incidenza sono a carico del proponente e sono determinate da disposizioni attuative da parte della Giunta regionale.
14. Sono abrogate le seguenti leggi:
 - l'art. 31 della legge regionale n. 1/1999;
 - l'art. 18, comma 1, della legge regionale n. 4/2000;
 - l'art. 17 della legge regionale n. 17/2000;
 - l'art. 20, commi 12 e 13, della legge regionale n. 3/2003;
 - l'art. 5 comma 4 della legge regionale n. 8/2005.